

Art. 163 Diritto di rifiuto

¹ Una parte può rifiutarsi di cooperare qualora:

- a. esponesse al rischio di essere sottoposta a un procedimento penale o di dover rispondere civilmente una persona a lei vicina ai sensi dell'articolo 165;
- b. si rendesse colpevole di violazione di un segreto secondo l'articolo 321 del Codice penale¹ (CP); sono eccettuati i revisori; l'articolo 166 capoverso 1 lettera b, terza frase, si applica per analogia.

² I depositari di altri segreti legalmente protetti possono rifiutarsi di cooperare qualora rendano verosimile che l'interesse al mantenimento del segreto prevale su quello all'accertamento della verità.

¹ RS 311.0
